

Padova, 30 maggio 2022

Circolare n° 06/2022

Alla Spett.le Clientela

**Oggetto:** “Decreto Aiuti” e conversione in legge del “Decreto Ucraina” e del “Decreto Riaperture”.

**Gentili Clienti**, riepiloghiamo di seguito in ordine di importanza le principali novità in materia di lavoro introdotte dal “Decreto Aiuti” (D.L. n. 50/2022) e dalla conversione in legge del “Decreto Ucraina” (D.L. n. 21/2022) e del “Decreto Riaperture” (D.L. n. 24/2022).

## INDENNITA' UNA TANTUM DA 200 EURO

### LAVORATORI DIPENDENTI

Il c.d. “Decreto Aiuti” introduce, quale misura a sostegno dei consumatori, una **indennità una tantum di 200 euro** che i **datori di lavoro dovranno riconoscere ai lavoratori dipendenti** con la retribuzione erogata nel  **mese di luglio 2022**.

#### **Beneficiari**

Beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro sono i **lavoratori dipendenti** che:

- **Non sono titolari dei trattamenti ai quali l’INPS riconoscerà direttamente l’indennità una tantum di 200 euro** (titolari di pensione, di indennità di disoccupazione NASpl, Dis-Coll e disoccupazione agricola, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori domestici, co.co.co, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio).
- **che nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, abbiano beneficiato dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS** (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022.

#### **Dichiarazione lavoratore dipendente**

L’indennità una tantum di 200 euro sarà riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro previa **dichiarazione del lavoratore** nella quale dichiara di **non essere titolare di trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e che **il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza**.

#### **Caratteristiche dell’indennità**

L’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

#### **Modalità di recupero dell’indennità**

È previsto che, nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità sia compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.

## CASI DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DA PARTE DELL'INPS

L'INPS previa apposita domanda erogherà l'indennità una tantum pari a 200 euro nel mese di luglio 2022:

- ai **lavoratori domestici** che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022;
- ai **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022 (per tali soggetti ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono: 1) la titolarità di un reddito derivante dai suddetti rapporti di co.co.co non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021; 2) non essere titolari di trattamenti pensionistici; 3) non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie);
- ai **lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti** che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro;
- ai **lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro;
- ai **lavoratori autonomi privi di partita IVA** non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del codice civile (per tali soggetti ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono: 1) l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti; 2) essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS);
- agli **incaricati alle vendite a domicilio**, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS.

L'INPS provvederà, invece, ad erogare automaticamente l'indennità una tantum di 200 euro:

- ai **titolari di trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro – l'indennità sarà corrisposta con la mensilità di luglio 2022;
- ai **percettori**, per il mese di giugno 2022, di trattamenti di disoccupazione **NASpi e DISCOLL**;
- ai **percettori dell'indennità di disoccupazione agricola** nel corso del 2022 di competenza del 2021;
- ai lavoratori che nel 2021 siano stati **beneficiari di una delle indennità connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19** (di cui al DL n. 41/2021 e DL n. 73/2021) erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo;
- ai **nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza** – l'indennità sarà corrisposta con la mensilità di luglio 2022 e non sarà corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità da parte del datore di lavoro nonché da parte dell'INPS.

### **BUONI CARBURANTE DA 200 EURO**

I **datori di lavoro privati** possono erogare ai propri dipendenti **buoni carburante fino a euro 200,00 per lavoratore nell'anno 2022**. La norma dispone che tali buoni non siano soggetti a tassazione né a contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 51 c. 3 del TUIR. Non è ancora stato chiarito se tale provvedimento stabilisce che tale "bonus" di 200 euro sia aggiuntivo rispetto alla soglia di non imponibilità di 258,23 euro prevista generalmente per i fringe benefits (beni ceduti e/o servizi prestati al dipendente), arrivando potenzialmente

a un totale massimo di 458,63 euro per l'anno 2022. La relazione illustrativa che accompagnava il decreto stabiliva l'aumento a 458,63 euro della soglia ma Agenzia Entrate non si è ancora espressa in merito.

Il datore di lavoro non ha alcun obbligo in merito e, da una prima interpretazione della norma, si intende che l'erogazione potrà essere effettuata anche ad personam.

#### PROROGA SMART WORKING SEMPLIFICATO

**Fino al 31 agosto 2022** (prima il termine era 30 giugno) le aziende potranno utilizzare il c.d. **“Smart Working semplificato”**, ovvero non sarà necessario stipulare un accordo scritto tra azienda e dipendente come previsto dalla L. n. 81/2017 ma basterà una comunicazione massiva da effettuare al Ministero del Lavoro come durante il periodo pandemico.

#### MISURE PER LAVORATORI FRAGILI E GENITORI CON FIGLI MINORI DI 14 ANNI/DISABILI

**I lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, **hanno diritto allo smart working con modalità semplificate fino al 31 luglio 2022** e per gli stessi è prorogata la sorveglianza sanitaria eccezionale al 31 luglio 2022. Per i **lavoratori dipendenti ad elevata fragilità**, affetti dalle patologie e nelle condizioni tassativamente individuate dal decreto [D.M. 4 febbraio 2022](#), nel caso non sia possibile rendere la prestazione lavorativa in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro viene equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporta. I **lavoratori dipendenti con disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992**, art. 3, comma 3 e in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, **svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2022**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento

È stato altresì **prorogato al 31 luglio 2022 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali purché:

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o genitore non lavoratore
- tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Inoltre, viene **prorogato al 30 giugno 2022 il diritto allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave** riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, o con bisogni educativi speciali, a condizione che:

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore;
- l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

#### SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, si prevede una nuova proroga al 30 giugno 2024, per i **lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il Lavoro**, in missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. Nello specifico, in tutti i casi di assunzione del lavoratore a tempo

indeterminato da parte di un'agenzia di somministrazione, viene ammessa la **possibilità per l'utilizzatore di impiegarlo a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi**, anche non continuativi, senza che ne derivasse la costituzione in capo allo stesso utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, purché l'agenzia comunichi all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima e il lavoratore.

#### FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALE E STAFFETTA GENERAZIONALE

I Fondi di Solidarietà Bilaterale potranno prevedere la fuoriuscita di lavoratori che conseguiranno i requisiti per la pensione vecchiaia o anticipata nei successivi tre anni in caso di contestuale assunzione per un periodo non inferiore a tre anni di lavoratori di età non superiore a 35 anni. Si tratta di un'opzione per cui è necessario versare un contributo straordinario aggiuntivo a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle voci di costo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo

Cordiali Saluti  
I Professionisti dello Studio Bertagnin